

- materia fiscale/tributaria e materia amministrativa;
- acquisto di beni mobili registrati.

La garanzia è inoltre esclusa se:

- il conducente non è in possesso dei requisiti o non è abilitato alla guida secondo la normativa vigente, oppure guida il veicolo con patente non regolare o diversa da quella prescritta o non ottempera agli obblighi stabiliti in patente; tuttavia se il conducente non ha ancora ottenuto la patente, pur avendo superato gli esami di idoneità alla guida, o è munito di patente scaduta, ma ottenga il rilascio o il rinnovo della stessa entro i 60 giorni successivi al sinistro, la garanzia diventa operante;
- il conducente è imputato di guida in stato di ebbrezza (art. 186 Codice della Strada) o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 187 Codice della Strada), ovvero gli siano state applicate le sanzioni previste ai suddetti articoli, o di inosservanza agli obblighi di cui all'art. 189 Codice della Strada (fuga e/o omissione di soccorso). Qualora il conducente venga successivamente prosciolto o assolto dall'imputazione di guida in stato di ebbrezza o sotto l'influenza di sostanze stupefacenti o psicotrope o di fuga e/o omissione di soccorso, la Società rimborserà le spese legali sostenute per la sua difesa, quando la sentenza sia passata in giudicato e purché non vi sia stata estinzione del reato per qualsiasi causa;
- il veicolo non è coperto da regolare assicurazione obbligatoria RCA;
- il veicolo è usato in difformità da immatricolazione.

Sono escluse le controversie di natura contrattuale tra Vittoria Assicurazioni S.p.A. e le Persone assicurate con essa.

La garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato in relazione alla proprietà o alla guida del veicolo assicurato, qualora:

- subisca danni extracontrattuali dovuti a fatto illecito di terzi;
- sia sottoposto a procedimento penale per delitto colposo o per contravvenzione;
- debba presentare ricorso avverso il provvedimento che lo ha privato della patente di guida, adottato in conseguenza diretta ed esclusiva di evento della circolazione che abbia provocato la morte o lesioni a persone;
- debba presentare istanza per ottenere il dissequestro del veicolo coinvolto in un incidente con terzi.

Le suddette garanzie operano, inoltre, anche per gli eventi che coinvolgono l'Assicurato/Contraente nella veste di ciclista, pedone o trasportato su qualunque mezzo.

Nel medesimo ambito ed in estensione alla Garanzia Base, tale garanzia riguarda la tutela dei diritti dell'Assicurato anche qualora:

- a parziale deroga di quanto previsto nelle "ESCLUSIONI" per la Garanzia Base, debba presentare ricorso al Prefetto e/o opposizione al Giudice ordinario di primo grado competente avverso l'Ordinanza - Ingiunzione di pagamento di una somma di denaro quale sanzione amministrativa. Tale garanzia vale solo quando l'applicazione di detta sanzione sia connessa ad un incidente stradale, per il quale operino le garanzie previste nella Garanzia Base alla lettera a) o b), purché detta sanzione abbia influenza sulla dinamica del sinistro e sull'attribuzione della responsabilità;
- debba sostenere controversie di diritto civile di natura contrattuale, per le quali il valore in lite sia superiore a Euro 210,00.

Tutte le garanzie riguardano i sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati ed eseguiti in tutti gli Stati d'Europa e nei Paesi extraeuropei che si affacciano sul Bacino del Mar Mediterraneo.

Il sinistro si intende insorto e quindi verificato nel momento in cui l'Assicurato, la controparte o un terzo avrebbero iniziato a violare norme di legge o contrattuali.

La garanzia assicurativa riguarda i sinistri che insorgono:

- dalle ore 24 del giorno di stipulazione del contratto, se si tratta di controversia relativa a risarcimento di danni extracontrattuali, di procedimento penale o di ricorso/opposizione avverso sanzioni amministrative;
- trascorsi 90 giorni dalla stipulazione del contratto, in caso di vertenze di natura contrattuale.

La garanzia non ha luogo per i sinistri insorgenti da patti, accordi, obbligazioni contrattuali che, al momento della stipulazione del contratto, fossero già stati disdetti o la cui rescissione, risoluzione o modificazione fossero già state chieste da uno degli stipulanti.

La garanzia opera anche prima della notifica all'Assicurato dell'Informazione di Garanzia, nei casi di Presentazione spontanea (art. 374 del Codice di Procedura Penale), di Invito a presentarsi (art. 375 del Codice di Procedura Penale) e di Accompagnamento coattivo (art. 376 del Codice di Procedura Penale).